

CAMERA DEI DEPUTATI N. 310

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione
dei mezzi di comunicazione di massa

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa è problema di grande importanza per la società ed ha avuto il riconoscimento della propria sostanziale rilevanza politica, in questi ultimi anni anche in Parlamento, dove sono stati presentati numerosi progetti di legge e documenti di sindacato ispettivo che affrontano questa delicata materia. Le implicazioni sociali e morali alla base di una scelta consapevole nella utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa determinano un approccio di tipo attivo da parte delle istituzioni. Anzi, si direbbe che questa posizione costruttiva del legislatore sia un vero e proprio obbligo, che deve spingere il Parlamento ad intervenire a tutela del rapporto educativo e formativo che intercorre, nella famiglia, tra adulti e minori. Non, quindi, una semplice revisione di norme amministrative e penali che rap-

presentino una barriera soltanto formale rispetto al dilagante fenomeno dei programmi e dei prodotti diseducativi, ma anche un momento partecipativo, di primario interesse statale, che deve imprimere una spinta evolutiva sulle modalità e sugli strumenti di intervento in favore della crescita culturale e personale degli adolescenti e dei giovani. La dilagante pornografia e violenza della più gran parte dei prodotti presenti sul mercato, troppo facilmente accessibili a coloro che non hanno le necessarie capacità critiche per distinguere i comportamenti sani da quelli insani, non produce un danno soltanto temporaneo ma concorre alla disgregazione dei nuclei sociali e ad assumere atteggiamenti devianti, pericolosi per l'ordine pubblico. La lotta alla criminalità telematica e delle telecomunicazioni non può diventare argomento importante di discussione soltanto quando si tratta di

preservare i diritti degli investitori in borsa e quelli degli autori di opere dell'ingegno, oppure quando diviene necessario allargare la base imponibile, includendo la nuova economia nascente sui mercati delle comunicazioni; il delitto più nefando che può essere perpetrato mediante i mezzi di comunicazione di massa è proprio quello che nasce dalla loro capacità di entrare, senza alcun filtro, nelle case di ognuno di noi, con messaggi bombardanti che ci spingono a comportamenti che non desideriamo e che non ci giovano. Ciò è tanto più grave, quanto più è giovane e debole la coscienza che viene colpita da immagini, stereotipi di vita, miti sociali, che sono destinati a produrre danni irreparabili nelle giovani generazioni e, quindi, nei cittadini di domani.

Non si rischia di essere accusati di « moralismo » nel dire queste cose, perché non si tratta di castigare i costumi di una società che si rivolge sempre di più alla soddisfazione di bisogni tanto sofisticati quanto inessenziali, il che non è di bel-l'esempio per i giovani; ma non è « moralismo » l'atteggiamento di chi vuole preservare da questo mondo, pensato e realizzato in relazione alle esigenze degli adulti, le giovani generazioni, che, bombardate da messaggi ambigui e trasgressivi, perdono ogni possibilità di controllo critico delle informazioni che le circondano.

Per tali motivi è necessario intervenire con una nuova normativa, che consenta di realizzare controlli più ampi e precisi, permettendo ad un centro autorevole di monitoraggio e controllo di avviare procedimenti sanzionatori certi e tempestivi.

In tale ottica, l'articolo 1 richiama, in modo sintetico le norme di principio, di carattere nazionale e internazionale, che sottendono alla formulazione della proposta di legge e illustra, in termini generali, le finalità cui deve tendere l'azione dello Stato.

Nell'articolo 2 vengono individuati i soggetti obbligati alla disciplina di tutela.

L'articolo 3 identifica, puntualmente, le funzioni e le competenze delegate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Esse consistono, principalmente, in: azioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa; iniziative di controllo sulla reale osservanza dei codici deontologici da parte degli operatori della comunicazione; irrogazioni di sanzioni amministrative a carico dei contravventori. Accanto a tali compiti l'articolo 3 prevede la facoltà, per la citata Autorità, di esprimere pareri non vincolanti, limitatamente alla materia trattata, stabilendo la procedura da seguire.

L'articolo 4 elenca le condotte lesive dei diritti dei minori, che possono essere poste in essere dai soggetti che operano nel campo delle comunicazioni e delle telecomunicazioni o nel settore telematico e multimediale, suscettibili di misure sanzionatorie.

L'articolo 5 costituisce, in capo alla citata Autorità, la facoltà di concedere incentivi, contributi e finanziamenti a favore delle imprese che realizzino prodotti per i minori validi sotto il profilo educativo. La dotazione iniziale dell'apposito fondo rotativo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata in lire 60 miliardi per l'anno 2001.

L'articolo 6 impone l'obbligatorietà dei codici di autoregolamentazione redatti e sottoscritti dalle organizzazioni rappresentative delle categorie e degli operatori menzionati nell'articolo 2.

Nell'articolo 7 vengono determinate le sanzioni pecuniarie e amministrative progressive da comminare ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge.

L'articolo 8 fornisce l'interpretazione autentica degli articoli 600-ter e 600-quarter del codice penale sul possesso e la detenzione di materiale pornografico ritraente minori.

Onorevoli colleghi, il Parlamento è chiamato ad intervenire rapidamente affinché le norme proposte possano divenire legge in tempi brevi, prima che il dilagare dei fenomeni lesivi dei diritti dei minori provochi danni irreparabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme di principio).

1. La presente legge ha la finalità di tutelare i minori, quali soggetti di diritto, dalla diffusione di informazioni e di immagini che ne possano turbare il naturale sviluppo psicofisico, nella fruizione dei servizi audiovisivi e di informazione messi a disposizione del pubblico, in attuazione delle norme di cui al titolo II, prima parte della Costituzione, degli articoli 13, 17 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché delle direttive dell'Unione europea in materia di tutela dei minori.

2. È interesse della collettività garantire lo sviluppo psicologico-cognitivo e l'equilibrata formazione della capacità critica dei bambini e degli adolescenti, in relazione alle trasmissioni radiotelevisive e telematiche, mediante il controllo dei contenuti, dei messaggi e dei linguaggi adoperati, inclusi quelli pubblicitari.

3. Lo Stato deve stimolare, anche mediante la concessione di incentivi economici e di sgravi fiscali, la realizzazione di prodotti radiotelevisivi e telematici rivolti ad un pubblico in età minore e sanzionare e punire i comportamenti diseducativi individuati ai sensi della presente legge.

ART. 2.

(Soggetti obbligati alla disciplina di tutela).

1. Sono soggetti alle disposizioni della presente legge i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività radiotelevisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematogra-

fiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e supporti magnetici a lettura *laser* e i responsabili della diffusione di messaggi su reti telematiche multimediali.

ART. 3.

(Funzioni e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sul rispetto delle disposizioni di legge dirette alla tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa;

b) controlla che gli statuti e le norme deontologiche autonomamente predisposti ed accettati dagli operatori della comunicazione siano rispettati nei termini prestabiliti;

c) irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge a carico dei trasgressori.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità, attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, svolge, altresì, funzioni consultive in favore delle pubbliche amministrazioni e degli organi dello Stato, limitatamente alle materie che interessano la tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa.

3. Per le finalità di cui al comma 2, gli atti relativi sono inviati dalle pubbliche amministrazioni o dagli organi dello Stato all'Autorità, che si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento, ovvero nel termine più ampio fissato dall'ufficio richiedente. L'Autorità può, inoltre, chiedere copia di atti di pubbliche amministrazioni o di organi dello Stato attinenti alla tutela

dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa; in tale caso l'espressione di un parere non ha effetti obbligatori per l'ufficio cui è rivolta la richiesta.

4. I soggetti obbligati alla disciplina di tutela, individuati ai sensi dell'articolo 2, presentano annualmente all'Autorità una relazione sulle attività svolte in attuazione dei principi e delle norme della presente legge.

5. L'Autorità, attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, propone agli organi ed alle amministrazioni statali competenti criteri e modalità di individuazione degli incentivi e delle provvidenze economiche in favore dei soggetti che realizzino trasmissioni e prodotti telematici di qualità, destinati ai minori.

6. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati nel corso dell'anno solare precedente.

ART. 4.

(Azioni lesive dei diritti dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa).

1. È fatto divieto di rivolgere ai minori domande allusive alla loro intimità, durante la ripresa o la registrazione di trasmissioni radiofoniche o televisive.

2. È vietato trasmettere immagini di minori che siano indiziati o condannati per avere commesso reati, ovvero che siano testimoni o vittime di fatti delittuosi.

3. È vietato effettuare riprese televisive di minori disabili o portatori di *handicap*, ovvero affetti da gravi malattie al solo scopo di pubblicizzare metodi di cura.

4. È vietata la partecipazione di minori a trasmissioni radiofoniche o televisive aventi per oggetto problemi relativi al loro affidamento, alla loro adozione e alla condotta dei loro genitori.

5. È vietata la trasmissione di immagini di minori che non abbiano la piena consapevolezza di essere ripresi, fermo restando il consenso preventivo da parte dei genitori.

6. È fatto divieto alle emittenti radiofoniche e televisive di diffondere pro-

grammi, di informazione o di intrattenimento, anche a carattere giornalistico o culturale, contenenti sequenze violente, brutali od oscene, comunque pregiudizievoli del corretto sviluppo psichico e morale dei minori.

7. È fatto divieto di programmare trasmissioni in cui si faccia ricorso ad espressioni o atti volgari o blasfemi, che possano ingenerare nei minori comportamenti emulativi.

8. È vietato produrre, importare e commercializzare sul territorio nazionale strumenti elettronici, ovvero supporti magnetici multimediali ed applicazioni di programmi informatici, inerenti giochi di abilità ed intrattenimento contenenti situazioni violente o, comunque, diseducative.

9. Tutti i divieti di cui ai commi da 1 a 8 si estendono anche alle trasmissioni pubblicitarie che precedono, interrompono o seguono i programmi radiofonici e televisivi. È vietato interrompere con la pubblicità le trasmissioni dedicate ai minori. È vietato, altresì, utilizzare nella pubblicità o nei messaggi promozionali personaggi o situazioni tratte da trasmissioni dedicate ai minori o che diano adito a confusioni con esse.

10. I divieti di cui ai commi da 1 a 9 si applicano altresì, ove compatibili, a tutte le forme di comunicazione telematica e multimediale, nonché alle opere registrate su supporti magnetici anche a lettura *laser*.

ART. 5.

(Azioni positive per la produzione e la programmazione di opere di qualità destinate ai minori).

1. L'Autorità concede finanziamenti in conto capitale ed in conto interessi in favore delle imprese, anche a carattere cooperativo, che producano programmi televisivi, radiofonici, cinematografici o telematici, nonché registrazioni magnetiche, anche a lettura *laser*, di opere a carattere documentario, informativo o di intratteni-

mento, e cartoni animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei minori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, delle comunicazioni e per la solidarietà sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, previa individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari, dei prodotti ammessi a contributo e della misura del concorso statale nel finanziamento dei progetti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il fondo rotativo per la qualità dei programmi e dei prodotti destinati ai minori, con una dotazione iniziale di lire 60 miliardi per l'anno 2001.

4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, previsto in lire 60 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Obbligatorietà dei codici di autoregolamentazione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i codici di autoregolamentazione redatti e sottoscritti, per accettazione, dalle organizzazioni rap-

presentative delle categorie e dei soggetti individuati dall'articolo 2, ed approvati dall'Autorità, sono giuridicamente obbligatori.

2. L'Autorità, attraverso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, vigila sul rispetto delle norme contenute nei codici di cui al comma 1, il cui mancato rispetto è perseguibile in sede giurisdizionale.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 comporta, in caso di prima violazione, la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Nel caso di un'ulteriore violazione verificatasi entro un mese dalla prima, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 500 milioni.

3. Per violazioni successive alla seconda comunque verificatesi nel mese successivo, si applica, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, la sanzione amministrativa della sospensione dei provvedimenti autorizzativi all'esercizio delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2.

ART. 8.

(Interpretazione autentica degli articoli 600-ter e 600-quater del codice penale).

1. Gli articoli 600-ter e 600-quater del codice penale si interpretano nel senso che il possesso, o la semplice detenzione, di materiale pornografico ritraente minori, anche per uso privato, e senza che ne consegua una qualunque utilità al possessore o detentore, configura i reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, previsti e puniti nei citati articoli del codice penale.

Lire 500 = € 0,26

